

## REGOLAMENTO (CE) N. 1922/94 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3636/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 3636/93 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha aperto per il 1994, per taluni prodotti agricoli, contingenti tariffari comunitari; che l'ammissione al beneficio di tali contingenti è tuttavia riservata ai prodotti provvisti di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese di origine, conforme a uno dei modelli di cui all'allegato I del precitato regolamento; che inoltre il certificato deve essere rilasciato da un'istituzione riconosciuta del paese d'origine, attestante che i prodotti rispondono alle caratteristiche specifiche previste;

considerando che le autorità colombiane hanno presentato una domanda per poter beneficiare delle misure tariffarie in questione; che a tal fine hanno comunicato alla Commissione delle Comunità europee il nome dell'organismo abilitato a vidimare i certificati sopraccitati e che si sono dichiarate pronte a rispettare tutti gli obblighi derivanti dai regolamenti in questione; che è opportuno modificare il regolamento in modo da consentire anche ai prodotti originari della Colombia di beneficiare del regime concesso da detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato II, il punto 1 del regolamento (CE) n. 3636/93 è modificato come segue:

1) nella colonna «Paesi di origine», sono aggiunti i termini seguenti:

« Colombia  
Colombia  
Kolumbien  
Κολομβία  
Colombia  
Colombie  
Colombia  
Colombia  
Colómbia »;

2) nella colonna «Autorità competente», sono aggiunti i termini seguenti:

« Corporación Colombia Internacional ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F.-CH. ZEITLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 1.